

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BRISIGHELLA ED 1,2,3 STELLA COOP. SOCIALE PER IL CONSOLIDAMENTO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - PERIODO 01.01.2024-31/12/2026.

Il giorno __ del mese di _____ dell'anno 2024 presso _____ con il presente atto, redatto in duplice copia originale da valere ad ogni effetto di ragione e di Legge

TRA

- **Il Comune di Brisighella** (C.F. 00202300398), rappresentato dal/la _____, nato/a a _____ il _____ e domiciliato/a per la carica in Faenza (RA), Piazza del Popolo n. 31, nella sua qualità di Dirigente dell'Area Servizi alla Comunità dell'Unione della Romagna Faentina (C.F.:90028320399) con sede a Faenza in Piazza del Popolo, 31 , di seguito denominata "Unione", autorizzata alla stipula del presente atto in virtù del decreto del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina n. ... del ... ed ai sensi dell'art. 107, D. Lgs. 267/2000 e pertanto in rappresentanza del Comune di Brisighella;

E

- 1,2,3 stella Soc. Coop. Soc. rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____ e residente a _____ in Via _____ n. ____, nella sua esclusiva qualità di _____, gestore del nido d'infanzia "Cicognani" di seguito denominato «Ente gestore», che intende assumere, con il Comune di Brisighella, ogni intesa ed accordo per realizzare l'intervento rivolto al consolidamento dell'offerta di servizi per la prima infanzia;

PREMESSO CHE:

- con la Convenzione fra i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e l'Unione della Romagna Faentina, sottoscritta il 23.12.2016 e registrata al rep. n. 387 dell'Unione della Romagna Faentina, le funzioni inerenti l'istruzione e l'infanzia sono state conferite all'Unione stessa;
- il Comune di Brisighella ritiene fondamentale garantire sul proprio territorio la presenza di servizi per la prima infanzia con funzioni di natura educativo-assistenziale e di supporto alle

famiglie, favorendo il positivo sviluppo della personalità dei bambini e rispondendo alle necessità dei genitori impegnati nelle attività lavorative;

- nel territorio di Brisighella attualmente non è presente alcun servizio educativo per la prima infanzia pubblico;
- il Nido d'Infanzia "Cicognani" di seguito denominato semplicemente "Nido" è un Servizio Educativo e Sociale di interesse pubblico che accoglie bambine e bambini aventi il requisito d'età previsto dalla Legislazione Regionale vigente in materia, in un ambiente adeguato sotto il profilo funzionale, igienico - sanitario e pedagogico;
- il Nido concorre alla formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psico/fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive affettive e relazionali;
- il Nido rispetta gli standard di funzionamento previsti dalla Normativa Regionale di riferimento (L.R. 25/11/2016 n. 19 e Direttiva Regionale in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei Servizi Educativi per la prima infanzia e relative Norme Procedurali di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 1564 del 16/10/2017);
- il Nido relativo alla presente convenzione risulta regolarmente Autorizzato al Funzionamento e Accreditato, con specifici Atti rispettivamente Prot. n. ... e Prot. n. .. dell'Unione della Romagna Faentina;
- il comune di Brisighella è consapevole che questo Servizio Educativo costituisce per il territorio di Brisighella la sola offerta formativa per la fascia di età 0/3 anni riuscendo così a soddisfare parte della richiesta dell'utenza, in quanto a Brisighella non è attualmente presente alcun servizio educativo per la prima infanzia pubblico;
- è intenzione delle Parti come sopra costituite tradurre in formale Contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

RICHIAMATI

- la L.R. Emilia Romagna n.19 del 25.11.2016 "Servizi Educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10/01/2000";

- la Direttiva Regionale in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei Servizi Educativi per la prima infanzia approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1564/2017;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 704 del 13.05.2019 “Accreditamento dei Nidi d’Infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016”;
- il Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023;
- ogni altra disposizione legislativa e regolamentare emanata da autorità competenti per materie attinenti alle tipologie dei Servizi oggetto della presente Convenzione;
- delibera di Giunta comunale di Brisighella n. ____ del _____ con cui è stato approvato lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, considerato, descritto e da valere come parte integrante del presente Atto,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Quanto precede è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione si propone l’obiettivo di definire e condividere un’azione comune tra il Comune di Brisighella e il gestore in ordine ai Servizi Educativi per la prima infanzia, in considerazione dei bisogni della Comunità locale ed in un ottica di realizzazione e consolidamento di un sistema educativo integrato dei Servizi Educativi per la prima infanzia nel territorio comunale.

ART. 3 – IMPEGNI DELL’ENTE GESTORE

1. L’Ente gestore si impegna, affinché venga mantenuto attivo e funzionante il nido d’infanzia “Cicognani” nei locali siti in via Pascoli, 1 – Brisighella;
2. L’Ente gestore si impegna inoltre:
 - a) ad accogliere nel nido d’infanzia tutti i bambini che hanno il requisito dell’età prevista dalla normativa vigente ed iscritti senza discriminazione di sesso, etnia, cultura, religione, cittadinanza facilitando in particolare, l’inserimento di bambini in condizione di svantaggio culturale o disabili, con preferenza per quelli residenti nel territorio comunale;
 - b) a definire forme specifiche di collaborazione con l’AUSL, e con i competenti servizi dell’Unione della Romagna Faentina, anche attraverso il sostegno nazionale e regionale per assicurare la piena integrazione delle/i bambine/i con disagio socio-culturale e per realizzare interventi di promozione dell’agio al nido d’infanzia e di educazione alla salute;

- c) a rispettare quanto previsto dalla Legge 104/92 e modifiche successive e dalle disposizioni regionali e locali in materia di assistenza, integrazione sociale e scolastica delle/i bambine/i con disabilità e degli specifici Accordi di Programma Provinciali e Distrettuali.
- d) a fornire un servizio dal primo giorno utile di settembre all'ultimo giorno utile di giugno. In accordo con gli organismi di gestione e rappresentativi degli utenti potrà essere valutata l'opportunità di una sospensione durante il periodo pasquale e natalizio;
- e) a farsi carico di qualsiasi incombenza, di carattere organizzativo ed operativo, necessaria a garantire il funzionamento del sopraindicato servizio assumendone ogni spesa;
- f) a mantenere tutti i requisiti accertati in sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento / accreditamento e a comunicare al Servizio Infanzia e Servizi Educativi Integrativi dell'Unione della Romagna Faentina ogni eventuale variazione che possa verificarsi, anche di carattere organizzativo, durante il periodo di validità della presente convenzione;
- g) ad utilizzare personale in possesso del titolo di studio richiesto dalla Legge Regionale n. 19/2016, dalle Direttive di Giunta Regionale n. 1564/2017 e n. 153/2019 e ss.mm.ii.;
- h) ad essere in regola con gli oneri contributivi (versamenti INPS ed INAIL);
- i) ad applicare al proprio personale il trattamento previsto dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di Settore secondo il profilo professionale di riferimento e delle norme in materia di assicurazione, previdenza e assistenza;
- j) ad avvalersi di propria figura professionale dotata di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico, con funzioni di coordinamento pedagogico, a cui sarà garantita una formazione permanente al fine di potenziarne le capacità tecnico-progettuali e favorire l'adeguamento delle risposte alle nuove esigenze degli utenti. A tal fine l'Ente gestore si impegna inoltre a garantire la partecipazione attiva del coordinatore ai lavori del Coordinamento pedagogico provinciale (C.P.P.) secondo modalità e programmi di attività specificamente dedicate ai nidi d'infanzia da concordare in ambito provinciale;
- k) a strutturare ed organizzare il servizio al fine di garantire ai bambini una permanenza massima all'interno del nido d'infanzia di 10 ore/giorno;
- l) a designare un Responsabile referente del Gestore nei rapporti con l'Unione della Romagna Faentina funzionalmente competente sui servizi all'infanzia;

- m) a sottoporsi al controllo sanitario dell'Azienda USL e ad ogni adempimento di natura giuridica e fiscale;
- n) a dotarsi di un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per i rischi verso terzi e a tutela degli utenti con massimale non inferiore a € 3.000.000,00;
- o) ad accettare che L'Unione della Romagna Faentina effettui verifiche e controlli sull'andamento del servizio con le modalità indicate all'art. 4;
- p) ad attuare il collegamento operativo e lo scambio costante di esperienze con i nidi d'infanzia comunali del territorio dell'Unione della Romagna Faentina, avvalendosi in ciò della funzione di collegamento operata dal Servizio Infanzia e Servizi Educativi Integrativi dell'Unione della Romagna Faentina;
- q) a gestire il servizio sulla base di un regolamento interno che preveda un Organismo collegiale di verifica della gestione cui sottoporre tutte le questioni rilevanti;
- r) a fornire i dati organizzativo-gestionali nei tempi annualmente stabiliti per l'aggiornamento della Banca dati regionale (SPI-ER);
- s) in un'ottica di omogenizzazione della qualità dei servizi offerti alla città, a promuovere la partecipazione del personale educativo ai corsi di formazione e aggiornamento organizzati dalla Regione Emilia Romagna tramite l'Unione della Romagna Faentina e/o/anche agli appositi corsi di formazione organizzati dalla FISM - Federazione Italiana Scuole Materne della provincia di Ravenna;
- t) a fornire al Servizio Infanzia e Servizi Educativi Integrativi dell'Unione della Romagna Faentina, al termine di ciascun anno educativo, un rapporto relativo all'attuazione del presente accordo ed il bilancio consuntivo del servizio, relativo all'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa;
- u) a fornire all'Unione della Romagna Faentina, , il registro delle presenze relative all'anno educativo di riferimento, con due scadenze annuali: entro il 31 gennaio per il periodo settembre/dicembre, ed a fine anno educativo (contestualmente alla presentazione del rapporto finale di cui alla lettera t) per il periodo gennaio-giugno;
- v) a rispettare in generale le normative vigenti e, in particolare, la L.R. 25.11.2016, n. 19 e rela-

tive direttive attuative nonché le delibere di Giunta regionale n. 704 del 17.05.2019 e n. 1035 del 29.06.2021;

w) a rispettare gli obblighi cui sono tenuti per il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg.UE 2016/676, come indicato al successivo art. 9 della presente convenzione.

x) a rispettare e applicare il Regolamento per il rilascio dell’Autorizzazione al funzionamento e dell’Accreditamento e per l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia (0-3 anni), dell’Unione della Romagna Faentina approvato con Delibera di Consiglio Unione della Romagna Faentina n. 7 del 28/02/2023;

3. In caso di inserimento di bambini disabili, tra il gestore, l’Area Servizi alla Comunità dell’Unione della Romagna Faentina ed i competenti servizi dell’Azienda USL di Ravenna, verranno definiti di volta in volta i supporti operativi e/o economici eventualmente resi disponibili dall’Unione.

ART. 3 - FUNZIONAMENTO ORGANISMO COLLEGALE

1. L’Organismo collegiale di cui al punto “q” dell’articolo precedente dovrà prevedere, tenendo comunque conto della dimensione del servizio, la rappresentanza di almeno un genitore per sezione e di componenti dell’Ente gestore in numero non superiore alla rappresentanza dei genitori. Alle riunioni del suddetto Organismo, l’Ente gestore dovrà altresì invitare stabilmente rappresentanti del servizio competente dell’Unione della Romagna Faentina.

2. Detto organismo avrà il compito di:

- esaminare il bilancio preventivo e consuntivo del nido d’infanzia;
- verificare modalità e criteri di iscrizione e funzionamento;
- richiedere la convocazione delle assemblee dei genitori;
- esaminare ogni questione di rilievo che sia proposta dal Gestore, da almeno un terzo suoi componenti o dall’Unione della Romagna Faentina.

ART. 4 – VERIFICHE

Il Servizio Infanzia e Servizi Educativi Integrativi dell’Unione si riserva di verificare, il rispetto delle disposizioni del presente accordo. L’Ente gestore è tenuto a facilitare il controllo fornendo tutti gli elementi necessari a formulare un giudizio.

ART. 5 - QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Al fine di concorrere alle spese di organizzazione e gestione del servizio, il Comune di Brisighella, sulla base del numero di bambini iscritti e frequentanti il nido d'infanzia, si impegna a corrispondere, all'Ente gestore i seguenti contributi:

- a) contributo annuale pari ad € 15.000,00, quali risorse relative alle annualità 2024, 2025 e 2026 del Bilancio del Comune di Brisighella;
- b) quota parte di competenza del contributo afferente al "Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione" in riferimento agli interventi previsti dalla lettera b) dell'articolo 12 del D.Lgs. 65/2017, da destinare al sostegno delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione, che possa rendersi disponibile durante il periodo di validità della convenzione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di trasferire il suddetto contributo anche in funzione dell'approvazione di specifiche progettualità definibili e valutabili annualmente;
- c) quota parte di competenza del contributo erogato dalla Regione Emilia Romagna con l'obiettivo di consolidare e qualificare il Sistema Integrato dei servizi educativi per la prima infanzia in attuazione della L.R. 19/2016, che possa rendersi disponibile durante il periodo di validità della convenzione;
- d) ogni eventuale ulteriore contributo non preventivabile e relativo a risorse nazionali o regionali con la medesima destinazione che possa rendersi disponibile.

2. I contributi volti a sostenere i servizi per la prima infanzia, di cui al presente articolo, sono interamente destinati a "*1,2,3 stella Soc. Cooperativa Sociale*" fintanto il nido "Cicognani" risulterà unico nido d'infanzia presente nel territorio del Comune di Brisighella;

3. L'Amministrazione comunale si riserva, comunque, di ripartire le risorse destinate a sostenere, consolidare e qualificare il Sistema Integrato di servizi per la prima infanzia fra i diversi gestori, qualora dovessero istituirsi nuovi servizi per la fascia di età 0-3 anni sul territorio comunale, anche durante il periodo di validità della convenzione, nella misura di competenza dettata dagli indicatori di riparto adottati annualmente dalla Regione (dati SPI-ER);

ART. 6 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione dei contributi di cui all'art. 5 co.1 lett. a) e c) sarà effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno, a seguito di presentazione di idonea documentazione di cui al precedente art. 2, lett. t) ed u) e specifica relazione che dimostri la progettazione e realizzazione dei eventuali Progetti/Laboratori di cui all'art. 5 lett. co. 1 lett. b);

ART. 7 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione da parte del gestore, la/il Dirigente competente dell'Unione della Romagna Faentina inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine per la regolarizzazione. Tale termine decorrerà dalla data di ricevimento della diffida da parte del gestore.

2. Il Servizio Infanzia e Servizi Educativi Integrativi dell'Unione si riserva di procedere alla risoluzione della presente convenzione:

a) per mancato rispetto del sopracitato termine, eccetto che per i casi di comprovata ed accertata forza maggiore, non imputabili in alcun modo al gestore;

b) dopo tre contestazioni fondate di inadempienza verso gli obblighi di cui alla presente convenzione;

c) per violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al successivo art. 11.

3. Nei casi indicati al comma precedente, il Servizio Infanzia e Servizi Educativi Integrativi dell'Unione provvede a trasmettere, tramite pec, apposita comunicazione circa l'intenzione dell'Amministrazione di avvalersi della clausola risolutiva sottoscritta dalla/dal Dirigente di Area, la cui ricezione dà luogo a risoluzione di diritto della convenzione.

4. Le parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione. La volontà di recesso deve essere motivata e comunicata tramite pec entro e non oltre il mese di dicembre di ogni anno ed avrà decorrenza a partire dall'anno successivo.

ART. 8 – SOSPENSIONE O CHIUSURA DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

In caso di interruzione dell'attività didattica durante l'anno educativo, il Comune si riserva di rimodulare il contributo comunale di cui all'art. 5 lett. a) del presente accordo, sulla base dei mesi

di effettivo svolgimento dell'attività didattica realizzata da parte del gestore che ha interrotto il servizio.

ART. 9 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità dal 01.01.2024 al 31.12.2026.

ART. 10 – RISERVATEZZA DEI DATI

1. Le parti si danno atto reciprocamente che i dati personali dei contraenti acquisiti in forza della presente convenzione saranno trattati, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici, per le finalità connesse alla gestione della convenzione stessa, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente, nel rispetto delle norme del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) e del D.Lgs. 196/2003 e modifiche successive. Al riguardo le parti stesse precisano che l'acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto e che hanno preso atto della facoltà di esercitare i diritti di cui al Capo II del RGPD.

2. Relativamente ai dati personali degli iscritti che il gestore fornirà al Servizio Infanzia e Servizi Educativi Integrativi dell'Unione della Romagna Faentina, ai sensi della presente convenzione, l'Unione viene individuata come “Responsabile del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, e s'impegna a:

- trattare i dati personali esclusivamente per le finalità oggetto della presente convenzione;
- attuare il principio di minimizzazione durante il trattamento e l'eventuale conservazione (trattamento soltanto dei dati necessari per la predetta finalità di trattamento);
- rispettare le norme in materia di sicurezza richieste dall'art. 32 del Regolamento UE;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si impegnino alla riservatezza;
- non comunicare ad altri, né divulgare i dati personali forniti, senza il consenso degli interessati;
- segnalare tempestivamente eventuali casi di violazione dei dati personali, che possano mettere in pericolo i diritti delle persone interessate;
- conservare i dati per la durata prevista dal Piano di conservazione allegato al Piano di gestione del sistema documentario approvato con la delibera di Giunta dell'Unione 25.02.2016, n. 21 e modifiche successive, nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

**ART. 11 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI PUBBLICI**

1. Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “*Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*” e ss. mm.ii., e dal Codice di comportamento adottato dall’Unione della Romagna Faentina, si estende, per quanto compatibile, al gestore ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall’art. 2, comma 3, del medesimo Decreto.

2. In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso a fini di vantaggio privato, estraneo all’esercizio professionale o dell’impresa, delle attività svolte ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, l’Unione della Romagna Faentina ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 12 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione o risoluzione della convenzione sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, sarà devoluta all’autorità giurisdizionale competente.

ART. 13 - REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese contrattuali inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di 1,2,3 stella Soc. Coop. Soc.

2. La presente convenzione realizza fini istituzionali del Comune di Brisighella ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, parte seconda, della Tariffa di cui al D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato, sottoscritto

Brisighella, li _____

P. IL COMUNE DI BRISIGHELLA

P. 1,2,3 Stella Soc. Coop. Soc.